

# Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (OEEne)

## Art. 2 Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 2 Elenco delle deroghe secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC</i> Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:</p> <p>a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim),</li><li>2.3 ...</li><li>3. sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim,</li><li>4. sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim,</li><li>5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim,</li><li>6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere ad nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim;</li></ol> <p>b. le seguenti derrate alimentari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ...</li><li>2. ...</li><li>3. tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 19699 sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 200910 sull'imposizione del tabacco,</li></ol>	<p><i>Art. 2 lett. c n. 5</i></p>



4. prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze secondo l'articolo 12 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004/12 sul tabacco in combinato disposto con l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007/13 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco; non costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC le sigarette, il tabacco da arrotolare e il tabacco per pipe ad acqua,

5. ...

uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 2003/15 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr),

7. derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016/17 concernente le informazioni sulle derrate alimentari,

8. derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM19» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

9. derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza,

10. ...

11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr;

c. i seguenti altri prodotti:

1. ...

2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi:

- legge federale del 20 dicembre 1957/24 sulle ferrovie,
- Ordinanza del 23 novembre 1983/25 sulle ferrovie,
- disposizioni d'esecuzione del 22 maggio 2006/26 dell'ordinanza sulle ferrovie, 6a revisione,
- legge del 24 giugno 1902/27 sugli impianti elettrici,
- ordinanza del 5 dicembre 1994/28 sulle installazioni elettriche delle ferrovie,
- disposizioni d'esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero,

3....

c. i seguenti altri prodotti:

4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193330 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli arti-coli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.6, 1.15, 2.4 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 201732 sull'efficienza energetica:

- frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni,
- asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
- forni con raccordo alla rete,
- serbatoi di accumulo dell'acqua calda con un volume utile  $\leq 500$  litri,
- set top box complessi con raccordo alla rete,
- macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

6. legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 201034 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli arti-coli 2–4 di detta ordinanza,

7. macchine di cantiere secondo l'articolo 19a dell'ordinanza del 16 dicembre 198536 contro l'inquinamento atmosferico (OIA) se non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3 OIA,

8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 201238 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a–7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione,

9. i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 200640 sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misurazione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico,

10. pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIA.

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1-1.3, 1.5, 1.14-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica:

- frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni
- asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
- lavastoviglie per uso domestico con capacità nominale di almeno 10 coperti con raccordo alla rete
- armadi refrigerati professionali con raccordo alla rete del tipo armadi congelatori verticali con un volume netto fino a complessivi 800 litri
- scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di  $\geq 150$  litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di  $\leq 500$  litri
- apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti
- apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale
- refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete
- set top box complessi con raccordo alla rete
- piani cottura, salamandre e friggitorie professionali con raccordo alla rete
- lavastoviglie professionali con raccordo alla rete
- macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

## Allegato 1.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>1.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i></p> <p><i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/201937.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019.</p> <p><i>N. 1.3</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2019.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i></p> <p><i>N. 2.1</i> I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 100 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.</p> <p><i>N. 2.2</i> I frigoriferi a una porta di cui al numero 1, il cui scomparto o i cui scomparti a 3 stelle o a 4 stelle presenta/presentano un volume inferiore al 18 per cento del volume totale, possono essere immessi sul mercato e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 125 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.</p> <p><i>N. 2.3</i> Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.</p>	<p><i>1.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete</i></p>

*N. 2.4*

I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a e 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

*N. 2.5*

Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016<sup>2</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

*N. 3.2*

Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un frigorifero conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

*4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura*

*N. 4.1*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1 nota a piè pagina*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016<sup>3</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

N. 4.2

Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

N. 4.3

Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

5 Disposizioni transitorie

N. 5.1

I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

N.5.2

I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.

N. 5.3

I frigoriferi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

## Allegato 1.12 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>1.12 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i></p> <p><i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2021<sup>4</sup>.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.</p> <p><i>N. 1.3</i> Dalle esigenze secondo l'allegato II lettere A e B sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2021.</p> <p><i>N. 1.4</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i></p> <p><i>N. 2.1</i> I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2021, ad eccezione della lettera D numeri 1–4.</p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i></p> <p><i>N. 3.1</i> Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013<sup>4</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.</p>	<p><i>1.12 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici</i></p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i></p> <p><i>N. 3.1 nota a piè pagina</i> Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento Procedura di valutazione della conformità (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del</p>

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

<p>N. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un display elettronico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 1 del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013.</p> <p>4 <i>Indicazione del consumo di energia ed etichettatura</i></p> <p>N. 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.</p> <p>N. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.</p> <p>N. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.</p> <p>5 <i>Disposizioni transitorie</i></p> <p>N. 5.1 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>N. 5.2 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.</p>	<p>regolamento delegato (UE) 2019/2013<sup>5</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.</p>
---	--

<sup>5</sup>Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

## Allegato 1.13 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>1.13 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i></p> <p><i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica ai condizionatori d'aria con raccordo alla rete con una potenza nominale <math>\leq 12</math> kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita <math>\leq 125</math> W.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 206/201266.</p> <p><i>N. 1.3</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i> I condizionatori d'aria e i ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/201267.</p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i></p> <p><i>N. 3.1</i> Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei condizionatori d'aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/201268; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.</p> <p><i>N. 3.2</i> Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un condizionatore d'aria e</p>	<p><i>1.13 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete</i></p>

un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 206/2012.

#### 4 *Indicazione del consumo di energia ed etichettatura*

##### *N. 4.1*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011<sup>6</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

##### *N. 4.2*

Per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

##### *N. 4.3*

Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

#### 5 *Disposizione transitoria*

I condizionatori d'aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

#### 4 *Indicazione del consumo di energia ed etichettatura*

##### *N. 4.1 nota a piè pagina*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011<sup>7</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011; modificato da ultimo dal regolamento (UE)XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

## Allegato 1.21 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>1.21 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i> <i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024107.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p><i>N. 1.3</i> Dalle esigenze secondo l'allegato II articoli 1 e 3 lettera k sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p><i>N. 1.4</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i> <i>N. 2.1</i> Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p><i>N.2.2</i> I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.</p>	<p><i>1.21 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete</i></p>

*N. 2.3*

Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k. del regolamento (UE) n. 2019/2024.

*N. 2.4*

Dal 1° settembre 2023 i refrigeratori per bevande di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 50.

*N. 2.5*

Dal 1° settembre 2023 gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 65.

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018<sup>8</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

*N. 3.2*

Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1 nota a piè di pagina*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018<sup>9</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

<sup>9</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

del regolamento (UE) 2019/2024 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

#### 4 *Indicazione del consumo di energia ed etichettatura*

##### *N. 4.1*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2018. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

##### *N. 4.2*

Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

##### *N. 4.3*

Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

#### 5 *Disposizioni transitorie*

##### *N. 5.1*

Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

##### *N. 5.2*

Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

## Allegato 1.22 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Allegato 1.22 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i> <i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020110.</p> <p><i>N.1.2</i> Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2020.</p> <p><i>N.1.3</i> Agli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2020 si applicano le esigenze definite nell'allegato II articolo 3 lettera e del regolamento (UE) 2019/2020.</p> <p><i>N. 1.4</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2020.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i> <i>N. 2.1</i> Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2020, ad eccezione del numero 3 lettera b paragrafo 1 lettera n nonché lettera c paragrafo 1 lettera f.</p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i> <i>N. 3.1</i> Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE)</p>	<p><i>Allegato 1.22 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate</i></p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i> <i>N. 3.1 nota a piè pagina</i> Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015<sup>11</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.</p>

2019/2015<sup>10</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

*N. 3.2*

Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una sorgente luminosa o un'unità di alimentazione separata conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

*4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura*

*N. 4.1*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

*N. 4.2*

Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

*N. 4.3*

Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

*5 Disposizioni transitorie*

*N. 5.1*

Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

<sup>10</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

*N. 5.2*

Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.

*N. 5.3*

Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

## Allegato 2.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Allegato 2.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i> <i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008<sup>12</sup>.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006114;</li><li>b. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale &gt; 300 volt;</li><li>c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita &lt; 6 volt e un'intensità di corrente di uscita <math>\geq 550</math> milliampere;</li><li>d. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013115;</li><li>e. i televisori di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009116.</li></ul>	<p><i>Allegato 2.1 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i> <i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto)<sup>13</sup>.</p> <p><i>N. 1.2</i> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto).</p>

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto) della Commissione del XX.XX.XXXX che definisce requisiti di progettazione ecocompatibile per il consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi stand-by e spento secondo la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, nella versione secondo GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

*N. 1.3*

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008.

*2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione*

*N. 2.1*

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008117.

*N. 2.2*

...

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008118; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

*N. 3.2*

Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 1 paragrafo 2 e numero 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

*4 Indicazione del consumo di energia*

Le apparecchiature domestiche e da ufficio collegate in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti dell'allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/2008119.

*2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione*

*N. 2.1*

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

*3 Procedura di valutazione della conformità*

*N. 3.1*

Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto); i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

*N. 3.2*

Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

*4 Indicazione del consumo di energia*

*N. 4.1*

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti in termini di consumo energetico e altre informazioni sul prodotto deve essere conforme all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

*5 Disposizioni transitorie*

*N. 5.1*

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete che non soddisfano nei modi stand-by e spento le esigenze valide dal XX.XX.XXXX non possono più essere né commercializzate né cedute a partire da questa data.

## Allegato 2.15 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete

Legge applicabile	Bozza di consultazione
-	<p><i>Allegato 2.15 Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete</i></p> <p><i>1 Campo d'applicazione</i></p> <p><i>N. 1.1</i> Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote e con vasca singola per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.</p> <p><i>N. 1.2</i> Sono escluse le lavastoviglie sottopiano con cambio dell'acqua di lavaggio, le lavastoviglie a nastro e le lavastoviglie a traino nonché le lavastoviglie lavaog-getti.</p> <p><i>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</i></p> <p><i>N. 2.1</i> Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono non essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile del fornitore o del fabbricante sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. se l'apparecchio è dotato di un sistema integrato di recupero del calore;</li><li>b. spiegazioni relative al funzionamento del sistema integrato di recupero del calore, se presente;</li><li>c. consumo di energia per il primo riempimento in chilowattora, a tre cifre decimali;</li><li>d. consumo di acqua per il primo riempimento in litri, a una cifra decimale;</li><li>e. tempo del primo riempimento in secondi;</li><li>f. numero di piatti per ogni cesto e ciclo;</li><li>g. potere pulente del ciclo di lavaggio standard in percentuale;</li><li>h. grado di sporchevolezza dopo il lavaggio in particelle per piatto;</li><li>i. consumo di energia per ciclo in chilowattora con tre cifre decimali;</li><li>j. consumo di acqua per ciclo in litri con una cifra decimale;</li><li>k. durata media dei programmi e dei cicli in secondi;</li><li>l. potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby in chilo-watt;</li></ul>

	<p>Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN IEC 63136<sup>14</sup></p> <p><i>3 Procedura di valutazione della conformità</i></p> <p><i>N. 3.1</i></p> <p>Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile.</p> <p><i>N. 3.2</i></p> <p>Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1, come indicato al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati del fornitore o fabbricante.</p> <p><i>4 Disposizioni transitorie</i></p> <p><i>N. 4.1</i></p> <p>Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024</p>
--	--

<sup>14</sup> Il testo della norma EN può essere richiesto all'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)